



Federazione Regionale USB Piemonte

TRIBUNALE DI TORINO: ORDINANZA ESEMPLARE

La VIVALDI & CARDINO condannata per comportamento antisindacale.



Torino, 28/10/2008

Nessuno può escludere arbitrariamente dalle trattative sindacati che, pur non essendo maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, siano sufficientemente diffusi sul territorio e nei singoli contesti aziendali. Lo ha stabilito, il 23 ottobre scorso, una ordinanza del giudice **Piero Rocchetti** del Tribunale di Torino.

In breve sintesi i fatti: la VIVALDI & CARDINO S.p.a. è un'impresa di Pulizie titolare dell'appalto per i lavori di pulizia presso il Tribunale di Torino; nel giugno scorso, in conseguenza della ri-definizione delle condizioni dell'appalto stesso aveva ridotto il personale ai sensi degli art.li 24, 2 e 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. Il 15 settembre veniva sottoscritto – tra l'impresa, le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI e le RSA (escluse quelle della RdB-CUB) – un nuovo accordo che recepiva una proposta alternativa nel frattempo avanzata nel corso di un precedente incontro tenutosi presso la Regione Piemonte. Nonostante le richieste di incontro inoltrate RdB-CUB era stata tenuta fuori dalle trattative e pertanto, nel mese di settembre, con il patrocinio dell'Avvocato **Giovanni Maria Sinopoli**, ha denunciato l'impresa per violazione dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

In particolare l'ordinanza stabilisce che:

“...escludere completamente da una trattativa così delicata un sindacato rappresentativo a livello nazionale e sicuramente dell'appalto in questione, comporta un uso distorto da parte del datore di lavoro della sua libertà negoziale e come tale produttivo di una lesione della libertà sindacale nei confronti della OS esclusa che, lo si ripete, non solo non è stata messa nella condizione di informare e tutelare i suoi aderenti ma ha subito anche un forte danno di immagine rispetto alle altre OO.SS. presenti sull'appalto e ammesse alle trattative (una addirittura con un numero di iscritti inferiore a RdB).”

Non essendo possibile, al giudice, caducare l'accordo intanto sottoscritto **la VIVALDI & CARDINO** viene condannata al pagamento delle spese di procedimento determinate in **€. 2.582 più IVA e CPA e ad affiggere la parte dispositiva dell'ordinanza** (scaricabile per intero dal fondo di questa pagina nel formato di Acrobat) **per trenta giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento in tutte le bacheche aziendali site nel territorio nazionale.**